

QUESITO CIVILE 3

Con decreto ingiuntivo emesso a richiesta di Banca Beta, il Tribunale di Bergamo condannava Tizio, in qualità di fideiussore di Gamma S.r.l., fallita nel 2019, a pagare la somma di € 60.000 quale saldo debitore del conto su cui, il 20 aprile 2015, era stato concesso alla società un affidamento.

Tizio proponeva opposizione avverso il decreto.

Pur confermando di essersi costituito garante, nel 2010, fino a concorrenza dell'importo di € 90.000, per tutte le obbligazioni future contratte da parte di Gamma - di cui è stato amministratore unico sino al fallimento - nei confronti della Banca Beta, rilevava di non essere stato informato della concessione dell'affidamento del 20 aprile 2015 ed eccepeva che Beta non aveva acquisito la sua speciale autorizzazione per l'erogazione di tale facilitazione.

Con sentenza del 21 febbraio 2021, notificata il successivo 27 febbraio, Il Tribunale accoglieva l'opposizione di Tizio, affermando che "l'opposta non ha provato di aver ottenuto dal fideiussore l'autorizzazione alla concessione del credito; in ragione di tale omissione, il fideiussore per obbligazioni future Tizio deve ritenersi liberato dalla garanzia".

Il candidato, assunte le vesti del legale di Beta, illustri gli istituti sottesi alla fattispecie in esame ed indichi quali iniziative processuali possono essere assunte per ottenere la riforma della sentenza.